

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 234 del 18/02/2019

Seduta Num. 7

**Questo** lunedì 18 **del mese di** febbraio

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/52 del 14/01/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,  
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA  
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E  
DELL'IMPRESA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO  
SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ,  
RICERCA E LAVORO

**Oggetto:** DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI TECNICI DELLE  
ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE DI CUI ALLA L. 122/1992 E SS.MM.II.  
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI E PROVINCE  
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO REP. N. 124/CSR DEL 12 LUGLIO  
2018 RELATIVO AI CORSI PER CARROZZIERE E GOMMISTA.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 122 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e in particolare l'art. 7, comma 2, lett. b), che prevede che il responsabile tecnico deve "aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";
- la legge 11 dicembre 2012, n. 224 e, "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione" e ss.mm.ii.;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", con cui all'art. 1, comma 1132, punto d), sono state apportate modifiche e integrazioni alla suddetta L. 224/2012 ed in particolare si è previsto che entro il 1 luglio 2018 le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivino i corsi regionali di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per le attività di meccatronico, carrozziere e gommista previa definizione di livelli minimi comuni mediante Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della L. 92/2012";

Richiamata la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.;

Ricordato che:

- in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 12 giugno 2014 è stato adottato l'"Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni (repertorio atti n. 70/CSR)";
- con propria deliberazione n. 738/2015 è stato recepito il suddetto Accordo Stato-Regioni e si sono dettate le disposizioni per l'attivazione dell'offerta formativa per

gli aspiranti responsabili tecnici meccatronici di autoriparazione;

Preso atto che in attuazione del succitato art. 1, comma 1132, punto d), della L. n. 205/2017, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 12 luglio 2018 è stato adottato l' "Accordo ai sensi dell'art.2 della legge 224/2014 come modificato dall'art.1, comma 1132, punto d) della legge 205/201, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista (repertorio atti n. 124/CSR)";

Dato atto che:

- relativamente all'offerta formativa finalizzata alla qualificazione professionale del responsabile tecnico di carrozzeria, nel repertorio della Regione Emilia-Romagna è già presente la qualifica di Operatore delle lavorazioni di carrozzeria, di cui alla propria deliberazione n. 1372/2010;
- al fine di adeguare la suddetta qualifica agli standard condivisi col citato Accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018, si è proceduto al suo aggiornamento con propria deliberazione n. 139 del 04/02/2019 recante "Modifiche, in attuazione della legge n. 122/1992 e ss.mm.ii., alla qualifica di "operatore delle lavorazioni di carrozzeria", di cui alla D.G.R. 1372/2010 e ss.mm.ii.";

Valutata la necessità di attivare l'offerta formativa per gli aspiranti responsabili tecnici delle attività di carrozziere e gommista in coerenza con gli standard condivisi da tutte le Regioni e Province autonome;

Ritenuto pertanto:

- di recepire il suddetto accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018, al fine di adeguare l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna e di garantire che la formazione dei responsabili tecnici delle suddette attività di autoriparazione si basino su standard formativi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale;
- di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale dei responsabili tecnici delle attività di carrozzeria e gommista;
- di prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi per i responsabili tecnici di imprese già abilitate ad una delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista) che intendono acquisire l'abilitazione per una ulteriore attività;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1719/2006 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - IV Provvedimento";

- n. 1372/2010 "Adeguamento ed integrazione degli standard professionali del repertorio regionale delle qualifiche";
- n. 1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)";
- n. 742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";

Dato atto che è stata informata la Commissione Regionale Tripartita di cui alla L.R. 12/2003 e ss.mm.ii. tramite procedura scritta, i cui esiti sono conservati agli atti della segreteria dell'Assessorato al coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro" e ss.mm.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";
- la D.G.R. n.1059/2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 105/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265";

- n. 438/2012 "Modifica ed integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziate di cui alla DGR 704/2011";
- n. 998/2014 "Modifica e integrazione all'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziate, di cui alla D.G.R. n. 438/2012";
- N. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020";
- n. 1837 del 05/11/2018 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1155 del 23 luglio 2018 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm. per quanto applicabile;
- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 87/2017 recante "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";
- n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche

potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

**per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:**

- 1) di recepire l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 12 luglio 2018, repertorio atti n. 124/CSR, recante *"Accordo ai sensi dell'art.2 della legge 224/2014 come modificato dall'art.1, comma 1132, punto d) della legge 205/201, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista"*, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1)
- 2) di approvare le *"Disposizioni attuative per la formazione del responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e gommista"*, che dispongono anche in materia di riconoscimento di crediti formativi per i responsabili tecnici che intendono acquisire l'abilitazione per una ulteriore attività di autoriparazione e che si allegano quale parte integrante del presente atto (Allegato 2);
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/>;
- 4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d), della legge 205/2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sugli *standard minimi* dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista.

Rep. Atti n. *124/CSR*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante : Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"; con cui all'art.1, comma 1132, punto d) sono state apportate modifiche in materia di attività di autoriparazione, ed in particolare con cui si prevede che entro il 1 luglio 2018 le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano attivino i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992 n. 122, per le attività di meccatronico, carrozziere e gommista previa definizione di livelli minimi comuni mediante Accordo stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 ( Rep. Atti n. 84/CSR);

VISTO l'accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'istruzione e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato -Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 ( Rep. Atti n. 137/CSR);





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l' accordo fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, sancito nella seduta del 12 giugno 2014 ( Rep. Atti n. 70/CSR);

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del giorno 4 luglio 2018, sono state concordate delle modifiche al documento allegato allo schema di accordo;

VISTA la nota del 5 luglio 2018, diramata in pari data, con la quale le Regioni hanno trasmesso il testo modificato secondo quanto concordato in riunione tecnica;

VISTA la nota in data 5 luglio 2018, diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare in ordine al testo così come modificato;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella riunione tecnica del 4 luglio 2018;

### SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2001 n. 224, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista nelle formulazioni di cui alle appendici A e B che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

IL SEGRETARIO  
Antonio Maddeo



IL PRESIDENTE  
Sen. Erika Stefani

## Premessa

La legge n. 224/2012 aveva disposto la modifica della legge 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, hanno provveduto alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, per "Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni", nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall'Accordo Stato Regioni del 12 giugno 2014 e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Con la legge n. 205/2017 sono state apportate alcune modifiche alla legge 224/2012 evidenziate peraltro dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3703/C del 9 gennaio 2018. Si tratta, in particolare, dell'obbligo per le Regioni di attivare i corsi teorico pratici di qualificazione previsti dall'art. 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 per tutte le tre attività di meccatronica, gommista e carrozziere.

La norma stabilisce, altresì, che per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. La norma ha quindi eliminato anche l'obbligo che sussisteva a carico di tali responsabili tecnici, dello svolgimento di un anno di attività come operai qualificati alle dipendenze di una impresa del settore.

Alla luce di tali modifiche normative, il presente documento riporta negli allegati A e B gli standard professionali e i requisiti minimi formativi delle due figure (carrozziere e gommista) previste dalla disciplina dell'autoriparazione. Per esse è stato previsto un modulo formativo comune anche alla figura del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni e moduli formativi specifici riferiti alle due categorie di attività, in modo tale da consentire alle imprese già operanti l'eventuale acquisizione delle sole competenze relative all'abilitazione non posseduta.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.



## ALLEGATO A

### CARROZZIERE

#### DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico per l'attività di carrozziere è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare danni al telaio e/o alla carrozzeria e ai cristalli del veicolo, di pianificare e operare gli interventi necessari a sostituire e riparare le parti danneggiate del veicolo attraverso tecniche di sabbiatura, battitura, stuccatura e carteggiatura, di effettuare la verniciatura e la lucidatura del veicolo, provvedendo, infine, a effettuare le verifiche di collaudo previste prima della riconsegna del veicolo al cliente, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di carrozziere.

#### DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di carrozzeria, telaio e cristalli
3. Riparazione e manutenzione di carrozzeria, telaio e cristalli;

#### Riferimento Atlante del lavoro e delle qualificazioni

ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.1.8.1 - Carrozzeri

EQF: livello 3<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"



<b>MODULO COMUNE</b>	
<b>1. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE - 100 ore</b>	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro</li> <li>- Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore</li> <li>- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro</li> <li>- Normativa di settore, Codice della strada</li> <li>- Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività di autoriparazione</li> <li>- Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni</li> <li>- Tecniche di ascolto e comunicazione</li> <li>- Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)</li> </ul>

<b>MODULI SPECIFICI</b>	
<b>2. DIAGNOSI TECNICO/STRUMENTALE DI CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 60 ore</b>	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare le componenti danneggiate di telaio, carrozzeria e cristalli</li> <li>- Valutare l'entità del danno – lieve/grave</li> <li>- Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate</li> <li>- Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla manutenzione, sostituzione e riparazione di parti della carrozzeria, del telaio o dei cristalli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato del veicolo</li> <li>- Tecniche di diagnosi difettosità funzionali ed estetiche della carrozzeria</li> <li>- Elementi di tecnologia dell'autovettura per la corretta esecuzione di operazioni meccaniche elementari su elementi di telaio e di carrozzeria e sui cristalli</li> <li>- Materiali metallici: caratteristiche tecniche, tipologie e proprietà</li> </ul>

<b>3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CARROZZERIA, TELAIO E CRISTALLI 120 ore</b>	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare tecniche di raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecniche e attrezzature di smontaggio/assemblaggio della</li> </ul>



<p>con l'impiego del banco di riscontro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricostruire le parti sensibilmente danneggiate, effettuando correttamente le operazioni di taglio, sagomatura e saldatura</li> <li>- Eseguire operazioni di stacco e riattacco dei cristalli, con prove di ermeticità e tenuta</li> <li>- Applicare tecniche di pre-trattamento delle superfici da verniciare</li> <li>- Individuare e adottare idonee tecniche di verniciatura, essiccazione e lucidatura a seconda dei materiali da trattare</li> <li>- Identificare la rispondenza della tipologia di verniciatura eseguita agli standard qualitativi definiti dalle diverse case automobilistiche</li> <li>- Regolare e utilizzare apparecchiature tintometriche per la preparazione delle vernici da applicare</li> <li>- Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo delle parti sostituite o riparate</li> </ul>	<p>carrozzeria e delle parti accessorie degli autoveicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processi di raddrizzatura e livellamento di telaio e carrozzeria</li> <li>- Lavorazioni manuali al banco</li> <li>- Processi di formatura e di separazione delle lamiere</li> <li>- Procedure, metodiche, tecniche di saldatura</li> <li>- Tecniche e procedure di pulizia, mascheratura e carteggiatura anche delle parti non metalliche del veicolo</li> <li>- Tecniche di diluizione e filiazione delle vernici</li> <li>- Sistemi e processi di verniciatura e lucidatura del veicolo</li> <li>- Caratteristiche e modalità di applicazione dei principali prodotti vernicianti, dei solventi, dei pigmenti, abrasivi, ecc.</li> <li>- Tecniche e apparecchiature per l'essiccazione delle vernici</li> <li>- Caratteristiche delle tipologie di vernici da utilizzare (metallizzate e non, a base d'acqua, pastello) e dei sistemi tintometrici</li> </ul>
---	--

## REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

**La durata minima dei percorsi standard è di 280 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale.**

Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di autoriparazione" può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronica o a quella di gommista, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Pertanto per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari a **180 ore**. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% del monte ore di frequenza previsto.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema leFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione di carrozzeria" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 {Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico per l'attività di carrozzeria" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.



Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all' ADA.7.59.176 - Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore del QNQR<sup>2</sup>.

In coerenza con l'attività di manutenzione del repertorio di leFP, attualmente in corso, con successivo Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sono definiti le durate e i contenuti dei percorsi integrativi e/o speciali per coloro che hanno conseguito specifici titoli di qualifica e/o di diploma professionale del sistema di leFP, espressamente individuati. Parimenti sono definite le corrispondenze con i percorsi integrativi e speciali previsti nell'accordo del 12 giugno 2014 relativo al Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

## **REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

## **ESAME FINALE**

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.13 del 2013 e dal D.I. del 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

## **CERTIFICAZIONE RILASCIATA**

---

<sup>2</sup> QNQR: Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali <http://atlantelavoro.inapp.org/>



Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.  
Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.



## ALLEGATO B

### GOMMISTA

#### DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista.

#### DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, della L. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale di pneumatici e cerchioni;
3. Riparazione e manutenzione di pneumatici e cerchioni;

#### Riferimento Atlante del lavoro e delle qualificazioni

ADA.7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici)

Settore: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

Sequenza di processo: Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

UP associate all'ADA: 6.2.3.1.2 - Gommisti

EQF: livello 3<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Il livello EQF è riportato a titolo indicativo nelle more della procedura di referenziazione di cui al DM 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"



<b>MODULO COMUNE</b>	
<b>1. GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE</b> 100 ore	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro</li> <li>- Applicare le normative di sicurezza e ambientali specifiche per il settore</li> <li>- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro</li> <li>- Normativa di settore, Codice della strada</li> <li>- Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di autoriparazione</li> <li>- Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni</li> <li>- Tecniche di ascolto e comunicazione</li> <li>- Lingua inglese tecnica in ambito dell'autoriparazione (schemi elettrici, elettronici e meccanici)</li> </ul>

<b>MODULI SPECIFICI</b>	
<b>2. DIAGNOSI TECNICO STRUMENTALE DEGLI PNEUMATICI</b> 50 ore	
<b>Abilità minime</b>	<b>Conoscenze essenziali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificare i danni a pneumatici e cerchi</li> <li>- Valutare la riparabilità del danno</li> <li>- Determinare le possibili alternative di sostituzione e/o riparazione delle parti danneggiate</li> <li>- Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali necessarie alla sostituzione e riparazione di pneumatici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecniche e metodi per eseguire, leggere e interpretare il check up sullo stato di pneumatici e cerchi</li> <li>- Tipologie, caratteristiche e prestazioni degli pneumatici in rapporto alla destinazione tecnica e di utilizzo sullo specifico veicolo</li> <li>- Tecnologia dello pneumatico (indici di carico, codici di velocità, misure ed equivalenze dimensionali)</li> </ul>



### 3. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI

100 ore

Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"><li>- Applicare il fungo e la topa per la riparazione delle forature che rientrano entro i limiti di riparabilità</li><li>- Applicare le tecniche di assemblaggio e gonfiamento degli pneumatici, curando che la pressione di esercizio sia conforme con i valori specificati dal costruttore del veicolo</li><li>- Utilizzare appositi sostegni (ponte di sollevamento o cavalletti) per rimuovere lo pneumatico dalla ruota</li><li>- Applicare tecniche di rimontaggio dello pneumatico al fine di ottimizzare tenuta e comfort della vettura</li><li>- Verificare che gli pneumatici selezionati per la sostituzione siano conformi ai requisiti di legge e alle istruzioni del costruttore per il veicolo in oggetto</li><li>- Provvedere alla sostituzione delle valvole</li><li>- Applicare le procedure per l'esecuzione del corretto bilanciamento degli pneumatici e dell'assetto della vettura, in caso di vibrazioni, sfarfallamento o usura eccessiva o irregolare</li><li>- Utilizzare strumenti e attrezzature al fine di regolare l'allineamento e la convergenza delle ruote</li><li>- Utilizzare gli appositi contrappesi di bilanciatura al fine di ottenere la giusta equilibratura delle ruote</li><li>- Utilizzare software per convergenza ruote</li><li>- Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo degli pneumatici sostituiti e riparati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elementi di meccanica</li><li>- Procedura di smontaggio e montaggio di parti meccaniche ed elettroniche</li><li>- Procedura di montaggio/smottaggio pneumatici e cerchioni</li><li>- Procedure per la riparazione, sostituzione e manutenzione degli pneumatici</li><li>- Software per la convergenza</li><li>- Procedure per la convergenza e l'allineamento ruote</li><li>- Modalità di utilizzo di strumenti per la misurazione e la regolazione di convergenza, pressione e bilanciatura</li></ul>

#### REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

**La durata minima dei percorsi standard è di 250 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale.**

Il modulo formativo riferito alla prima area di competenza "Gestione dell'attività di autoriparazione" può essere svolto anche attraverso e-learning, con modalità che ne consentano la tracciabilità.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012 , n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronico o a quella di carrozziere, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze



relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti non è necessaria la frequenza del modulo comune "Gestione dell'attività di autoriparazione", pari a 100 ore e pertanto la durata minima del corso di formazione è pari **150 ore**. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30%, del monte ore da frequentare.

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all' ADA .7.59.174 - Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici) del QNQR.

In coerenza con l'attività di manutenzione del repertorio di leFP, attualmente in corso, con successivo Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sono definiti le durate e i contenuti dei percorsi integrativi e/o speciali per coloro che hanno conseguito specifici titoli di qualifica e/o di diploma professionale del sistema di leFP, espressamente individuati. Parimenti sono definite le corrispondenze con i percorsi integrativi e speciali previsti nell'accordo del 12 giugno 2014 relativo al Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

## **REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

## **ESAME FINALE**

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n.13 del 2013 e dal D.I. del 30 giugno 2015.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.



## CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni, nel rispetto dei format allegati al DM 30 giugno 2015.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.



## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITA' DI CARROZZERIA E GOMMISTA.**

### **1. PREMESSA**

Il presente allegato identifica e disciplina l'offerta formativa finalizzata alla qualificazione professionale del responsabile tecnico delle attività di carrozzeria e di gommista, ai sensi della L. 122/1992 e ss.mm.ii., nel rispetto degli standard previsti dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 12 luglio 2018, repertorio atti n. 124/CSR (d'ora in poi Accordo).

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato di seguito, si rimanda alle previsioni dell'Accordo.

Si dettano inoltre disposizioni relative ai crediti formativi per i responsabili tecnici di imprese già abilitate ad una delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista) che intendono acquisire l'abilitazione per una ulteriore attività.

### **2. RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' DI CARROZZERIA**

Ai fini dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992<sup>1</sup>, per la qualificazione professionale del responsabile tecnico dell'attività di carrozzeria, si assume come obiettivo formativo lo standard professionale della qualifica di "Operatore delle lavorazioni di carrozzeria", di cui alla DGR n. 139 del 04/02/2019 recante "Modifiche, in attuazione della legge n. 122/1992 e ss.mm.ii., alla qualifica di "operatore delle lavorazioni di carrozzeria", di cui alla D.G.R. 1372/2010 e ss.mm.ii.";

### **3. RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' DI GOMMISTA**

#### **3.1 Struttura del percorso formativo**

Ai fini dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992, per la qualificazione professionale del responsabile tecnico dell'attività di gommista, si assume come obiettivo formativo del corso di formazione l'acquisizione delle abilità e conoscenze

---

<sup>1</sup> Art. 7, comma 2, L. 122/1992

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

previste dallo standard professionale di cui all'allegato B dell'Accordo.

La durata del corso è di 250 ore minime, con una quota di stage pari al 30% del monte ore complessivo. I partecipanti occupati presso un'attività di gommista possono svolgere lo stage presso la stessa attività.

L'obbligo di frequenza è di almeno l'80% del monte ore minimo.

### **3.2 Requisiti di accesso**

Possono essere ammesse al corso di formazione le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- diciotto anni, oppure età inferiore purché in possesso di qualifica professionale rilasciata nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

### **3.3 Crediti formativi**

Il riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore.

Possono costituire valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati.

### **3.4 Esame finale**

Possono essere ammessi all'esame i partecipanti che hanno frequentato non meno dell'80% del monte ore minimo previsto.

L'esame consiste in una parte teorica e in una pratica, dirette a verificare l'acquisizione complessiva delle abilità e delle conoscenze di cui all'allegato B dell'Accordo.

La parte pratica consiste in una prova di simulazione di una situazione lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall'allievo.

La prova di esame è definita e realizzata da una commissione istituita dai soggetti attuatori.

La commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

La commissione dovrà redigere un apposito verbale finale che dovrà essere firmato dai componenti della commissione stessa, il cui modello è riportato in calce al presente allegato.

### **3.5 Attestazione rilasciata**

A seguito del superamento dell'esame finale i soggetti attuatori rilasciano un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento" valido per la qualificazione professionale per responsabile tecnico dell'attività di gommista delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992 e ss.mm.ii.

### **4. CREDITI FORMATIVI PER RESPONSABILI TECNICI DI IMPRESE GIÀ ABILITATE AD UNA DELLE ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (MECCATRONICA, CARROZZERIA, GOMMISTA) CHE INTENDONO ACQUISIRE L'ABILITAZIONE PER UNA ULTERIORE ATTIVITÀ'**

Tali soggetti - qualora non siano in possesso di uno dei requisiti professionali alternativi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 7 della L. n. 122/1992 - devono frequentare il corso previsto, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta.

Vengono pertanto riconosciute come credito formativo le capacità e conoscenze relative al modulo "Gestione dell'attività di autoriparazione", comune alle tre attività di autoriparazione (come da Accordo Stato-Regioni del 12 giugno 2014 relativo all'attività di meccatronica, recepito con DGR n. 738/2015 e da Accordo di cui all'Allegato 1 del presente atto).

Tale credito formativo è quantificato in 100 ore, come previsto dall'Accordo.

A questa tipologia di utenti non si applicano i requisiti di accesso.

### **5. SOGGETTI ATTUATORI**

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l'autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.



**VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**  
del percorso formativo per Gommista – L. 122/1992 e ss.mm.ii.  
Accordo Stato-Regioni del 12/07/2018, rep. 124/CSR  
in attuazione della DGR n.

**A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA**

ANNO .....

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE: .....

VIA ..... N. ....

CAP. .... COMUNE ..... PROVINCIA .....

SEDE DELL'ATTIVITÀ: .....

VIA ..... N. ....

CAP. .... COMUNE ..... PROVINCIA .....

*Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa*

.....

**B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA**

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal ..... al ..... per complessive  
n. .... ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore all'80%  
del monte ore.

**C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI**

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore  
unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Rappresentante del soggetto attuatore

.....

Data, .....

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

I componenti della Commissione:

---



---



---



**ATTESTATO DI FREQUENZA  
CON VERIFICA DELL' APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso di qualificazione professionale per

**Gommista**

Art. 7, comma 2, lettera b), L. 122/1992

Accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018, rep. 127/CSR

In attuazione DGR n .../2019;

**CONFERITO AL CANDIDATO**

Nat....

il

**ATTUATORE DELL' INIZIATIVA**

Via .....

**Il Coordinatore dell' iniziativa**

**Il Rappresentante del Soggetto attuatore**

Corso n..... autorizzato con atto della ..... n..... del .....  
Registrato in data ..... al n.....

Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

**PERCORSO COMPLESSIVO**

**ORE**

**Contenuti**

**PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO**

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO  
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

**MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' APPRENDIMENTO**

**ANNOTAZIONI INTEGRATIVE**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/52

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/52

IN FEDE

Morena Diazzi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 234 del 18/02/2019

Seduta Num. 7

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi